

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

53° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1990

Presidenza del Vice Presidente SARTORI
indi del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante:

«Indennità di maternità per le libere professioniste» (2486), d'iniziativa dei deputati Lodi Faustini Fustini ed altri; Breda e Artioli; Anselmi ed altri; Poli Bortone ed altri; Capiello ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Tutela della maternità per le donne libere professioniste» (2521), d'iniziativa del senatore Ceccatelli ed altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2486. Assorbimento del disegno di legge n. 2521)

PRESIDENTE:

- GIUGNI (PSI)	Pag. 5, 7
- SARTORI (DC)	2, 3, 4
BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	4
DI STEFANO (DC)	7
FERRAGUTI (PCI), relatore alla Commissione	3, 7
FLORINO (MSI-DN)	7
PERRICONE (PRI)	3
TANI (DC)	2

Presidenza del Vice Presidente SARTORI

I lavori hanno inizio alle ore 9,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Indennità di maternità per le libere professioniste**» (2486), d'iniziativa dei deputati Lodi Faustini Fustini ed altri; Breda ed Artioli; Anselmi ed altri; Poli Bortone ed altri; Capiello ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«**Tutela della maternità per le donne libere professioniste**» (2521), d'iniziativa del senatore Ceccatelli ed altri senatori
(Seguito della discussione congiunta ed approvazione del disegno di legge n. 2486. Assorbimento del disegno di legge n. 2521)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Indennità di maternità per le libere professioniste», d'iniziativa dei deputati Lodi Faustini Fustini ed altri; Breda ed Artioli; Anselmi ed altri; Poli Bortone ed altri; Capiello ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, e: «Tutela della maternità per le donne libere professioniste», d'iniziativa del senatore Ceccatelli ed altri senatori.

Riprendiamo la discussione dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

TANI. Signor Presidente, colleghi senatori, condivido *in toto* la completa relazione della collega Ferraguti che ieri ha illustrato il disegno di legge di tutela della maternità per le donne libere professioniste.

Penso che il periodo di tempo trascorso dall'inizio della legislazione a favore della tutela della maternità nel suo complesso sia eccessivo; nella relazione che accompagna il disegno di legge si parla di 40 anni dall'inizio della discussione dei provvedimenti in materia. Finalmente vengono tutelate tutte le donne che operano nel mondo del lavoro, anche se non si arriva ancora a tutelare le donne che non godono di previdenza ed assistenza.

È una lacuna che giustamente è stata messa in rilievo dal relatore della nostra Commissione e deve essere assolutamente presa in considerazione prima di arrivare al 1993 quando saranno le norme CEE ad imporre una tutela più ampia della maternità. Infatti, in quasi tutti i paesi europei la donna gode di una posizione maggiormente tutelata nel periodo della maternità e del puerperio che non in Italia, dove la legislazione finora si arresta alle donne che hanno avuto la fortuna di essere assistite da un ente previdenziale.

Il mio intervento, signor Presidente, è una dichiarazione di voto più che favorevole poichè per noi del Gruppo democristiano, che guardiamo alla tutela della maternità non solo esclusivamente sotto il profilo sociale ma anche sotto l'aspetto sublimante della donna che è in grado di partorire un altro essere umano, è doppio l'impegno. Vorrei citare per tutti una brevissima frase di Sant'Agostino che dice: «La donna, nel suo periodo conclusivo della maternità, assume anche fisicamente un aspetto ieratico e sacerdotale» e vorrei ricordare che anche la chiesa cattolica si è preoccupata, e giustamente, della donna che in un momento particolare della sua vita ha bisogno di visite mediche particolari, di diete particolari, di una serie di attenzioni che sono proprie del periodo della maternità.

Non mi dilungo perchè la relazione della nostra collega Ferraguti è stata più che particolareggiata ed è entrata nel merito di tutto l'articolato, spiedandolo dettagliatamente.

Noi siamo favorevoli al disegno di legge anche se assumiamo, o dovremo assumere, l'impegno, non appena le disponibilità finanziarie lo consentiranno, ad estendere rapidamente la normativa a favore di tutto il mondo femminile, quindi anche verso chi non lavora o non ha la copertura assistenziale, anche verso le casalinghe, come ha sottolineato la relatrice, affinché la maternità possa essere affermata come valore sociale primario.

PERRICONE. Signor Presidente, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo repubblicano vorrei congratularmi con la collega Ferraguti per la sua relazione molto esauriente; la relatrice ha evidenziato tutti gli aspetti positivi del disegno di legge ed anche il fatto che non tutte le donne sono tutelate sotto questo profilo.

Senatore Tani, non dobbiamo aspettare che ci siano adeguate disponibilità finanziarie ma dobbiamo fare pressione e sollecitare per colmare questa reale discriminazione e questa differenza di trattamento delle donne.

Mi auguro che tutti si possa lavorare in questa direzione. Il Gruppo repubblicano, prendendo atto del fatto positivo che questo disegno di legge colma alcune esigenze di tutela della maternità, offre la più ampia disponibilità per l'elaborazione di norme volte ad un allargamento della materia alle donne che, al momento, non godono del beneficio dell'indennità di maternità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FERRAGUTI, *relatore alla Commissione*. Ringrazio i colleghi per le congratulazioni che mi hanno espresso; era doverosa una relazione che cercasse di evidenziare tutti i passaggi di questo provvedimento che ha avuto per fortuna un *iter* poco travagliato.

Ringrazio anche per l'attenzione prestata ad alcune sottolineature cui avevo fatto riferimento. È necessario tutelare la maternità di tutte le donne del nostro paese, a prescindere dalla loro condizione di lavoro

sociale. Senatore Perricone, occorre estendere in tempi brevi le provvidenze a favore degli altri strati sociali del mondo femminile. Dobbiamo compiere uno sforzo in questa direzione anche se obiettivamente, come ha sottolineato il collega Tani, il problema è di risolvere e di valutare attentamente come reperire i fondi necessari.

Credo che non siano necessarie altre considerazioni. Abbiamo raggiunto una unità di consensi che ci permetterà di approvare il provvedimento all'unanimità. È un fatto importantissimo perchè risponde, anche se non a tutte le donne, ad una fetta del mondo del lavoro che ancora era esclusa dal beneficio dell'indennità di maternità.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Innanzi tutto desidero anch'io ringraziare la senatrice Ferraguti per la relazione con la quale ha illustrato in modo molto chiaro i contenuti di questo provvedimento. Come ella ha già avuto modo di dire, il disegno di legge è il frutto di un lavoro unitario condotto da parte di tutti i Gruppi parlamentari della Commissione lavoro della Camera dei deputati, al quale il Governo ha sempre partecipato, sostenendo la necessità di adeguare la nostra legislazione ai deliberati della Comunità economica europea.

Il provvedimento si inserisce, infatti, nel procedimento di attuazione della direttiva n. 616/86, la quale concerne sia l'applicazione di principi di parità sia l'applicazione della tutela della maternità per le lavoratrici autonome in genere. I termini per l'adeguamento erano già scaduti il 30 giugno 1989. La direttiva CEE, comunque, era già stata attuata in Italia con la legge n. 546 del 1987, che però aveva provveduto soltanto per le coltivatrici dirette, le colone, le mezzadre e le esercenti attività commerciali.

Anche questo disegno di legge non estende il riconoscimento a tutte le lavoratrici autonome. Per esempio, non comprende quelle non iscritte negli appositi albi.

La Commissione della Camera ha inteso rinviare il riconoscimento per altre fasce e per la categoria delle mogli di professionisti, per evitare di appesantire la legge: questo sia per la mancanza dello *status* di moglie di professionista sia per evidenti problematiche legate alla copertura finanziaria.

Su queste tematiche, evidenziate dalla senatrice Ferraguti, si dovrà tornare quanto prima e da parte del Governo non vi è alcuna obiezione ad estendere il riconoscimento anche in favore di queste donne che allo stato non sono state comprese nel provvedimento.

Esprimo quindi un giudizio positivo sul testo licenziato dalla Camera. Il Governo auspica che si dia pronta risposta in modo da colmare il ritardo accumulato rispetto alle norme comunitarie.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè non è ancora giunto il parere della 5^a Commissione e non essendo ancora scaduti i termini, sospendiamo la seduta in attesa che giunga detto parere.

Rinvio il seguito della discussione alla ripresa dei lavori che avverrà all'incirca alle ore 13.

I lavori sospesi alle ore 9,45 riprendono alle ore 13,40.

Presidenza del Presidente GIUGNI

PRESIDENTE. Comunico che è giunto il parere favorevole della 5^a Commissione sul disegno di legge n. 2486.

Possiamo quindi passare all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge. Ne do lettura:

Art. 1.*(Destinazione e misura dell'indennità)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, a ogni iscritta a una cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti di cui alla Tabella A allegata alla presente legge è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto.

2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.

3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla Tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

È approvato.

Art. 2.*(Termini e modalità della domanda)*

1. L'indennità di cui all'articolo 1 è corrisposta dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante l'inesistenza

del diritto alle indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e 29 dicembre 1987, n. 546, e successive modificazioni.

3. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.

4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

È approvato.

Art. 3.

*(Indennità in caso di adozione
o di affidamento preadottivo)*

1. L'indennità di cui all'articolo 1 spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato in preadozione, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.

2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

È approvato.

Art. 4.

(Indennità in caso di aborto)

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'articolo 1 è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 1.

2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla USL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico e deve essere presentata alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'aborto.

È approvato.

Art. 5.

(Copertura degli oneri)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con un contributo annuo a partire dal 1991 di lire 18.000 a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. Al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni delle singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, il Ministro del tesoro, sentito il parere dei rispettivi consigli di amministrazione, stabilisce, anche con separati decreti, la variazione dei contributi di cui al presente articolo.

2. Con la stessa procedura prevista dal comma 1, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertato che le singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti abbiano disponibilità finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere misure di contribuzione ridotte rispetto a quanto previsto dal citato comma 1 o la totale eliminazione di detto contributo.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FLORINO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del MSI-DN su un provvedimento che, adeguandosi ad una avanzata normativa CEE, fa compiere un passo avanti nei confronti della donna tutelandone la dignità di lavoratrice e di madre.

Questo intervento legislativo a favore della donna consente di guardare con più fiducia al futuro. La maternità tutelata consente, se vista in chiave sociologica, di porre le basi di una maggiore tranquillità economica e dunque di nutrire meno apprensione per la decrescente natalità.

Invito il Governo a prendere in considerazione e tutelare il lavoro esercitato nell'ambito delle pareti domestiche dalle donne estendendo a queste lo stesso tipo di beneficio, proprio nel rispetto e nella giusta considerazione sociale ed umana di tale categoria di persone.

PRESIDENTE. Esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista.

DI STEFANO. Annuncio il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, sottolineando la valenza positiva di un provvedimento che, estendendo ad altri strati del mondo femminile i benefici relativi all'indennità di maternità, va nella direzione di una più concreta affermazione del valore della maternità quale valore fondamentale per l'intera società.

FERRAGUTI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 2486 nel suo complesso.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 2521 resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 13,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT SSA MARISA NUDDA